



**CONTRATTO ESECUTIVO OPA
(ALLEGATO 3 BIS)**

Servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività
(SPC) - ID 1367
CIG derivato: A03C49A481



INDICE

1.	DEFINIZIONI	4
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	5
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA	5
4.	EFFICACIA E DURATA	5
5.	PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI	5
6.	EROGAZIONE DEI SERVIZI	6
7.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA	6
8.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI	6
9.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE	7
10.	VERIFICHE - COLLAUDI	7
11.	PENALI	8
12.	CORRISPETTIVI	8
13.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	8
14.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	9
15.	SUBAPPALTO	10
16.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	10
17.	RISOLUZIONE E RECESSO	10
18.	FORZA MAGGIORE	11
19.	RESPONSABILITA' CIVILE	11
20.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	12
21.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	13
22.	FORO COMPETENTE	13
23.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14



CONTRATTO ESECUTIVO OPA

TRA

IL COMUNE DI NAPOLI, con sede in Napoli, Piazza Municipio Palazzo San Giacomo, Codice Fiscale 80014890638, in persona del Dirigente Ing. Lucio Abbate, Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, con poteri allo stesso conferiti dall'Amministrazione Comunale di Napoli (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione**")

E

Fastweb S.p.A., Società a Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, sede legale in Milano, Piazza Adriano Olivetti 1, capitale sociale Euro 41.344.209,40=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12878470157, P. IVA 12878470157, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Caracciolo 51, in persona del Procuratore ing. Nicola Verde, giusti poteri allo stesso conferiti da Procura Rep. rep n. 36953 raccolta 13409 dell' 1 luglio 2020 per Notaio in Milano Terrenghi Elena (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

- (A) Ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 82/2005, il Capo VIII del D.Lgs. medesimo, *"Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali (...) definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati"*.
- (B) L'art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005, al primo comma, ha attribuito a DigitPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la realizzazione del Sistema pubblico di connettività, mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica.
- (C) L'art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005, al secondo comma, prescrive che le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 39/1993 sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra ne hanno la facoltà.
- (D) L'art. 20 del D.L. n. 83/2012, al comma 4, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia.
- (E) L'art. 4, comma 3-*quater* del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005.
- (F) Consip S.p.A., nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005, ha indetto una gara a procedura ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale



dell'Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013 inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 37903/2013 in data 29/11/2013.

- (G) Tiscali Italia S.p.A. è risultata aggiudicataria della prima e più rilevante parte della fornitura, secondo quanto previsto dall'art. 6.1 della Lettera di invito, e ha stipulato con Consip S.p.A. il Contratto Quadro OPA.
- (H) In data 10/02/2017 il Fornitore ha stipulato con Tiscali Italia S.p.A. una cessione di ramo d'azienda attivo nella prestazione di servizi di telecomunicazione ai clienti business e alla Pubblica Amministrazione di Tiscali Italia S.p.A..
- (I) In conseguenza della suddetta cessione, Consip S.p.A., a conclusione delle attività di verifica previste dall'art. 116 D.lgs. 163/2006, ha comunicato -in data 12/01/2017- il nullaosta al subentro, ad ogni effetto, del Fornitore nella posizione della società Tiscali Italia Spa nell'ambito dell'anzidetto Contratto Quadro OPA.
- (J) L'Amministrazione, nei limiti di capienza dell'importo massimo complessivo di cui all'art. 3.2 del presente Contratto Esecutivo OPA, ed in ragione dell'applicazione dell'ordine di priorità stabilito nella documentazione della gara di cui alla premessa (F), intende avvalersi del Fornitore, il quale, pertanto, è tenuto a stipulare con l'Amministrazione medesima il presente Contratto Esecutivo OPA.
- (K) L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo OPA.
- (L) In attuazione di quanto stabilito all'art. 34 del Contratto Quadro OPA, l'Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
- (M) Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: A03C49A481.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo OPA hanno il significato specificato, nel Contratto Quadro OPA e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo OPA hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo OPA è regolato in via gradata:
 - a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione assegnatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;



- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo OPA.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo OPA:
- il Contratto Quadro OPA,
 - gli Allegati del Contratto Quadro OPA,
 - l'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni" approvato.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro OPA, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro OPA, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo OPA.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA

- 3.1 Il presente Contratto Esecutivo OPA definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro OPA, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), e, precisamente, dei servizi che saranno previsti nel Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1.
- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo OPA, nonché nel Contratto Quadro OPA e relativi allegati.
- 3.3 L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo OPA, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati e, quindi, di incrementare l'importo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto Esecutivo OPA ha una durata pari alla durata residua, alla data della sua sottoscrizione, del Contratto Quadro OPA, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro OPA.
- 4.2 Le Parti espressamente concordano che, in caso di rinnovo del Contratto Quadro OPA, è facoltà del Fornitore rinnovare in tutto o in parte il presente Contratto Esecutivo OPA per una durata analoga a quella del predetto Contratto Quadro OPA. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del presente Contratto Esecutivo OPA, può eccedere la durata del Contratto Quadro OPA.

5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI

- 5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e



8 del Contratto Quadro OPA e nel Capitolato Tecnico.

6. EROGAZIONE DEI SERVIZI

- 6.1 Il Fornitore ha l'obbligo di avviare l'erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 in favore dell'Amministrazione entro il termine previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 6.2 Il Fornitore, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'avvio dell'erogazione dei servizi, consegnerà alla Amministrazione la documentazione di cui all'art. 9.2 del Contratto Quadro OPA e, qualora nei 20 (venti) giorni dalla ricezione, l'Amministrazione stessa richieda modifiche o integrazioni alla suddetta documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi.
- 6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all'Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno "stato di avanzamento", soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione stessa, redatto secondo quanto indicato all'art. 9.6 del Contratto Quadro OPA.

7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA

- 7.1 Nell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA, l'interfaccia del Fornitore con l'Amministrazione è rappresentata dal Centro di Gestione del Fornitore di cui all'art. 11 del Contratto Quadro OPA, che il Fornitore dovrà rendere operativo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto Quadro OPA.
- 7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d'intesa con AgID.
- 7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo OPA sono svolte dall'Amministrazione, con l'eventuale supporto di Consip S.p.A. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo OPA, il Fornitore comunicherà all'Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).
- 7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo OPA, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell'Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all'art. 12.8 del Contratto Quadro OPA.

8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 8.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al Progetto dei Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione.
- 8.2 L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l'intervento.
- 8.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo OPA o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo OPA al nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le



Amministrazioni assegnate al Fornitore.

9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

- 9.1 L'Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
- 9.2 L'Amministrazione garantisce al Fornitore:
- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
 - l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 9.3 L'Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.
- 9.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali ed a segnalare entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima delle date di disponibilità all'attivazione l'eventuale inidoneità tecnica dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione.
- 9.5 Nel caso in cui l'Amministrazione rendesse disponibili in ritardo i locali rispetto alle date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.
- 9.6 L'Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto esecutivo OPA. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 9.7 L'Amministrazione, successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10, metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

10. VERIFICHE - COLLAUDI

- 10.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo OPA, il Referente dell'Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico e ai Livelli di Servizio, rispettivamente Allegati A e B del Contratto Quadro OPA, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.
- 10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di "pronto alla verifica".



- 10.3 Previo esito positivo del collaudo in “test bed” eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto dall’art. 15 del Contratto Quadro OPA, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo OPA saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.
- 10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al precedente art. 10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato.
- 10.5 In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

11. PENALI

- 11.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell’Allegato B del Contratto Quadro OPA, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel predetto Allegato B, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all’articolo 16 del Contratto Quadro OPA.

12. CORRISPETTIVI

- 12.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C del Contratto Quadro OPA da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di adeguamento di cui all’art. 20 del Contratto Quadro OPA; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.
- 12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 viene emessa ed inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità e saranno corrisposti dall’Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine stabilito nel Contratto Quadro OPA.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

- 13.1 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 19.5 del Contratto Quadro OPA.



- 13.2 L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente Contratto Esecutivo OPA e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
- 13.3 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo OPA.
Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi OPA e il presente Contratto Quadro OPA potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione con lettera raccomandata A/R.
- 13.4 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. 000000770001, intestato al Fornitore presso Deutsche Bank – filiale di Milano – Corso Sempione, 77, Codice IBAN IT41F0310401607000000770001; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo OPA.
- 13.5 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all'Amministrazione e a Consip S.p.A. una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.
- 13.6 Le Parti prendono atto che l'Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.
- 14. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO**
- 14.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo OPA, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l'applicazione delle penali previste nell'Allegato B del Contratto quadro OPA, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare pari al pari al 5% del valore del presente Contratto Esecutivo OPA, in virtù del possesso della certificazione ISO9001; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro il predetto termine perentorio.
La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
- 14.2 La fidejussione o polizza fideiussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo OPA e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
- 14.3 Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all'articolo 21 del Contratto Quadro OPA.
- 14.4 Qualora l'ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:



- I. per effetto dell'applicazione di penali, o
- II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l'incremento del valore del presente Contratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, di cui al precedente articolo 5,

il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Beneficiaria.

- 14.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo OPA, fermo restando il risarcimento del danno.
- 14.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

15. SUBAPPALTO

- 15.1 Il Fornitore, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Installazione apparati;
- Manutenzione apparati;
- Servizi di consulenza;
- Servizi di assistenza.

nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 22 del Contratto Quadro OPA.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 16.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo OPA, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore.

In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo OPA.

17. RISOLUZIONE E RECESSO

- 17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo OPA che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo OPA e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo OPA nei casi previsti dall'art. 24 del Contratto Quadro OPA. Resta fermo quanto previsto agli artt. 23 e 23-bis del presente contratto esecutivo.



- 17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo OPA, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.
- 17.4 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17 e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo OPA, quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell'Amministrazione ai sensi del successivo art. 17.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo OPA risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.3.
- 17.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro OPA in tutto o in parte, l'Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo OPA.
- 17.6 A decorrere dal 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto Esecutivo OPA, l'Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R.
In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo OPA e nel Contratto Quadro OPA, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
- 17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

18. FORZA MAGGIORE

- 18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 18.3 L'Amministrazione si impegna inoltre, in tale eventualità, a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

19. RESPONSABILITA' CIVILE

- 19.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 del Contratto Quadro OPA, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in



dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

- 20.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo OPA, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto Esecutivo OPA nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
- 20.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
- 20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Consip si riserva di



procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
- 21.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 21.3 Così come previsto dall'art. 26 del Contratto Quadro OPA, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all'art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente Contratto Esecutivo OPA, il predetto contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del medesimo Contratto Esecutivo OPA, determinato sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato dall'Amministrazione Beneficiaria all'atto della stipula del Contratto Esecutivo OPA medesimo.
- 21.4 A tal fine, così come previsto dall'art. 26, comma 1, ultimo periodo, del Contratto Quadro OPA, il Fornitore provvederà a comunicare alle Amministrazioni Beneficiarie e a Consip, utilizzando il modello di cui all'Allegato H al Contratto Quadro OPA - Facsimile Lettera per le Amministrazioni, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente Contratto Esecutivo OPA, i dati necessari alla determinazione dell'ammontare del contributo che le Amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere a Consip".
- 21.5 In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall'Amministrazione Beneficiaria, quest'ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall'articolo 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010.
- A tal fine, nei casi di cui al precedente periodo, il Fornitore provvederà a comunicare all'Amministrazione e a Consip, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni incrementato, il valore aggiornato del Progetto dei Fabbisogni e il valore del contributo dovuto a Consip in ragione del relativo incremento.

22. FORO COMPETENTE



22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

23.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di Invito.

23.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto esecutivo, per le finalità descritte nella Lettera di invito e di quanto sopra precisato.

23.3 Il Fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo del fornitore e del valore del contratto esecutivo siano diffusi tramite i siti internet istituzionali. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.comune.napoli.it, sezione "Amministrazione Trasparente". Inoltre, il fornitore prende atto ed acconsente che le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

23.4 In ragione dell'oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell'Amministrazione contraente, lo stesso potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" o "sub-Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

23.5 Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

23.6 Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore



vigente e dalle istruzioni fornite dall'Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

- 23.7 Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 23.8 Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

_____ Ing. Lucio Abbate _____
(per l'Amministrazione)

_____ Ing. Nicola Verde _____
(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo OPA, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo OPA, Art. 8 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione dell'Amministrazione; Art. 10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari-Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale